

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART. 164 e 165
DEL D.LGS. N.50/2016 ATTRAVERSO GARA INFORMALE AI SENSI
DELL'ART. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016**

TITOLO I - DISPOSIZIONE GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio "Centri Estivi" per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado del Comune di Canegrate.

ART. 2 STRUTTURA E SEDE

L'Amministrazione Comunale, ai fini della realizzazione del servizio, mette a disposizione ad uso gratuito del concessionario i locali degli Istituto Comprensivo Aldo Moro di Canegrate, per l'anno 2017 come meglio di seguito specificati:

- a. il plesso scolastico di via XXV Aprile – Scuola secondaria di Primo Grado. e/o locali affini per il centro estivo rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado
- b. il plesso scolastico di via Asiago – Scuola dell'infanzia per il centro estivo rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia.

L'uso sarà concesso a titolo gratuito a vantaggio dell'economicità del servizio e, pertanto, al contenimento dei costi.

Gli immobili saranno consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione delle attività previste dalla concessione.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto per ciascuna sede inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, in buono stato di conservazione e funzionamento, salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Nel caso in cui il concessionario non riconsegna la struttura e il contenuto di questa secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune inviterà formalmente lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.

Prima di formulare la propria proposta, è obbligatorio per il concorrente concessionario effettuare un sopralluogo della struttura immobiliare, risultante dagli atti del Responsabile del procedimento in cui si deve dare contezza dell'avvenuto sopralluogo e di presa visione della struttura immobiliare.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione della gestione del servizio ha durata di anni 1 (uno).

Le prestazioni contrattuali dovranno essere rese nell'estate 2017 .

Nello specifico per l'anno in corso dal 19 giugno 2017 al 04 agosto per la scuola primaria e secondaria di primo grado e dal 3 al 28 luglio 2017 per la scuola dell'infanzia.

ART.4 - IMPORTO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

L'utenza massima accoglibile (in funzione degli spazi disponibili e di una efficiente organizzazione) è pari a :

- ☐ n. 30 utenti di età Scuola dell'Infanzia

□ n. 50 utenti di età Scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il servizio, da svolgersi secondo l'articolazione progettuale presentata nell'offerta, sarà attivo nei seguenti periodi nei giorni dal lunedì al venerdì:

Scuola dell'Infanzia: dal 03 al 28 luglio 2017 - dalle ore 9.00 alle ore 16.30;

Pre/post-CRD : da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 9.00 e dalle 16,30 alle 18,00, Questa opzione è possibile solo per le famiglie con entrambi i genitori che lavorano o genitore unico lavoratore, compilando l'apposito spazio nel modulo di iscrizione.

Primaria e secondaria: dal 19 giugno 2017 al 04 agosto 2017- dalle ore 8.30 alle ore 16,30;

Pre/post-CRD : da lunedì a giovedì dalle 7,30 alle 8.30 e dalle 16,30 alle 18,00. Questa opzione è possibile solo per le famiglie con entrambi i genitori che lavorano o genitore unico lavoratore, compilando l'apposito spazio nel modulo di iscrizione.

La tariffa massima da applicare alle famiglie per bambino a settimana è la seguente:

- **€ 49,00 (QUARANTANOVE,00)** sia per la Scuola dell'Infanzia che per la Scuola Primarie e Secondaria di Primo grado.

L'importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione (i costi del coordinamento, degli educatori, degli istruttori, dei collaboratori dove previsti; i costi dei materiali di consumo per il funzionamento dei centri estivi e per le attività programmate; i costi dei servizi di pulizia e della segreteria per le iscrizioni e riscossione delle rette; i costi relativi alla sicurezza) ad eccezione del servizio mensa.

Con il corrispettivo richiesto ed accettato, il prestatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi.

L'importo complessivo a base d'asta sul quale il futuro aggiudicatario è tenuto a formulare la migliore offerta economica al ribasso , indicando il valore complessivo della propria offerta espressa in euro, IVA esclusa indicando fino a 2 decimali oltre che il regime di IVA scelto dal concessionario è il seguente:

€ 25.429,00 (€ venticinquemilaquattrocentoventinove/00)

Il numero di presenze nell'ultimo anno di servizio sono riportate nella tabella sotto indicata.

SEDE	TIPOLOGIA UTENZA	MEDIA SETTIMANALE FREQUENTANTI SCUOLA PRIMARIA/ SECONDARIA	MEDIA SETTIMANALE FREQUENTANTI SCUOLA INFANZIA
CANEGRATE	orario tempo pieno	52	25

La differenza economica fra la cifra richiesta alle famiglie e quanto aggiudicato al termine della procedura è la quota che L'Amministrazione comunale mette a disposizione di questo servizio per favorirne l'economicità e l'accesso alle famiglie.

L'importo complessivo dell'appalto indicato è presunto e non costituisce impegno per l'Amministrazione Comunale. L'importo potrà variare in base al numero effettivo degli iscritti.

I costi della sicurezza sono pari a zero in quanto le misure da adottare per eliminare i rischi di interferenza per la durata dell'appalto sono insiti nei requisiti di partecipazione.

10. Nel caso in cui il regime iva non venga indicato, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare il regime iva ritenuto più favorevole per i beneficiari del servizio.

ART. 5- RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 lettera vv del DLgs 50/2016 la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, mediante riscossione diretta delle rette di frequenza settimanale da parte dell'utenza, determinate dall'esito della gara.

2. Spetta al concessionario il corrispettivo settimanale, per utente determinato per le famiglie dal precedente articolo 4. L'eventuale integrazione determinata dall'esito della gara sarà pagato direttamente dagli Amministrazione comunale a conguaglio delle presenze, previa apposita fatturazione.

3. Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

4. Ferma restando l'offerta economica stabilita in sede di aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva la potestà di imporre al concessionario di praticare agli utenti o a specifiche categorie di essi, ulteriori tariffe inferiori a quelle indicate in sede di aggiudicazione. In tal caso gli oneri, per la differenza corrispondente al prezzo di aggiudicazione, saranno corrisposti dall'amministrazione aggiudicatrice.

ART. 6 - SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il contraente viene individuato a seguito di gara con procedura aperta, con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel disciplinare di gara.

La gara in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri; l'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta concessionaria, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

Il concessionario deve essere in regola con l'applicazione della normativa in tema di lavoro di contribuzione.

Il concessionario deve provvedere al rispetto delle norme igienico sanitarie ed a tutti gli obblighi conseguenti.

Qualora, nel corso dei servizi affidati, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Canegrate e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

Prima della data di inizio raccolta iscrizioni, il concessionario deve provvedere alla compilazione dell'apposita Carta dei servizi.

Il concessionario dovrà provvedere alla tenuta del registro delle presenze giornaliere da mettere a disposizione dell'Ufficio competente per il riscontro delle rette di frequenza a fine mese;

Entro il mese di settembre, il concessionario deve presentare al concedente il rendiconto della gestione del servizio svolto, corredato da adeguata documentazione. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e delle quote incassate nonché contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario.

Il concessionario deve assicurare che l'uso e la conduzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature messi a disposizione vengano gestiti con la massima cura e diligenza, con impegno a mantenere costantemente ed a riconsegnare gli stessi nel medesimo stato di conservazione rilevato all'atto della consegna, assumendo piena responsabilità civile e patrimoniale a tale titolo.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE E POTERI DI CONTROLLO

Sono a carico del concedente:

- a) Mettere gratuitamente a disposizione del concessionario i locali
- b) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e impianti
- c) l'integrazione delle rette settimanali, secondo quanto emerso in sede di aggiudicazione della presente procedura.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto ad effettuare in qualsiasi momento appositi sopralluoghi di verifica e ad utilizzare la struttura, previa accordo con le parti e in momenti che non interferiscano con il regolare svolgimento delle attività del concessionario, per eventuali proprie iniziative ed eventi e/o per sopraggiunte esigenze gestionali.

Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

Sono riconosciute al Comune di Canegrate, tramite i propri funzionari ed operatori a ciò delegati, ampie facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare riguardo:

- al buon svolgimento dei servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
- al gradimento e soddisfazione degli utenti;
- ai rendiconti presentati;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori del concessionario.

ART. 9 - INQUADRAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

La ditta concessionaria si impegna ad osservare e ad applicare integralmente a tutti gli operatori impiegati nel servizio tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro di categoria. In caso di assegnazione del servizio ad una cooperativa, la stessa si impegna alla piena ed integrale applicazione ai dipendenti e ai soci lavoratori del Contratto Collettivo di Lavoro Cooperative Sociali vigente e successive interazioni nazionali e provinciali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

La ditta concessionaria è tenuta all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

Tutto il personale addetto all'espletamento della presente concessione dovrà essere munito della documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti. Le spese relative ai controlli sanitari saranno a carico dell'impresa; l'Amministrazione comunale, in ogni momento, potrà richiedere l'accertamento dei requisiti sopra menzionati.

Ai sensi del DPR 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" art. 2, tutto il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento conforme a quanto indicato nel sopra citato codice pena l'applicazione delle penalità previste all'art. 19 del presente capitolato speciale e prestazionale.

Il personale in servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 20 c. 3 nonché del DPR 62/2013, dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento fornita dall'impresa, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'impresa concessionaria dovrà rispondere per i propri dipendenti che non tengano condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti e delle famiglie.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento e in seguito a formale richiamo, la sostituzione degli operatori che non risultassero idonei al servizio per

comprovati motivi; in tale caso l'impresa provvederà con urgenza a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

Per la tipologia dei servizi oggetto della presente concessione, l'impresa concessionaria si impegna inoltre a salvaguardare l'esigenza della continuità delle figure educative nel rapporto con i bambini.

ART. 10 – NOMINA DEL REFERENTE

E' fatto obbligo all'impresa concessionaria di comunicare all'Amministrazione comunale, in occasione della formulazione dell'offerta di gara, il nome del responsabile dell'incarico referente unico, per tutta la durata del contratto, della totalità dei servizi da erogare.

Tutte le comunicazioni potranno essere indifferentemente inviate alla ditta o cooperativa, ovvero consegnate all'incaricato di cui sopra, anche in questo secondo caso si intendono come validamente notificate alla ditta.

La comunicazione del nominato dovrà essere effettuata per iscritto, così come per iscritto dovranno essere notificate tutte le successive variazioni.

ART. 11 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE PER L'ATTIVITA' EDUCATIVA

Il personale educativo dovrà essere garantito in numero adeguato alle esigenze del servizio, al fine di garantire con la propria professionalità una costante efficienza del servizio.

Lo standard assistenziale educatore/bambini minimo richiesto è di 1/15 per la scuola dell'Infanzia, 1/20 per la scuola primaria e secondaria.

Al fine del mantenimento dello standard minimo sopra indicato, il concessionario dovrà assicurare la sostituzione immediata del personale assente a qualsiasi titolo dal verificarsi della circostanza.

Il personale educativo dovrà essere distinto per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e secondaria:

- 1 coordinatore/coordinatrice con diploma (Educatore Professionale, diploma di scuola superiore con indirizzo psicopedagogico, laurea pedagogia, scienze dell'educazione, scienze motorie), indirizzata alla conduzione di servizi aggregativi, educativi, animativi per bambini, pre-adolescenti o adolescenti;
- educatori/educatrici con diploma: almeno diploma di scuola media superiore con particolare riguardo per gli indirizzi pedagogici, educativi animativi, con esperienza accertata nelle scuole o servizi affini di almeno 5 anni.

In presenza di bambini diversamente abili, dovrà essere assicurata la figura di educatore di sostegno, in un rapporto che sarà concordato con il servizio sociale del Comune al momento della chiusura delle iscrizioni, e commisurato alla gravità del singolo caso. In questo caso il Concessionario è tenuto a redigere un progetto individualizzato prima dell'inizio dell'attività.

Prima dell'inizio del servizio il Concessionario dovrà presentare al Comune l'elenco del personale impiegato con relativi curricula.

ART. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

In particolare, qualora non preventivamente reso in sede di gara, il concessionario dovrà, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e sottoporla all'Amministrazione comunale, per ogni eventuale approfondimento e/o adeguamento.

Il Concessionario dovrà provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di emergenza e di evacuazione, previa mappatura dei locali ed addestramento degli interessati. Il piano predisposto dovrà essere esposto negli spazi utilizzati e dovrà essere consegnato in copia all'Amministrazione comunale unitamente alla relativa valutazione dei rischi.

E' inoltre a carico del concessionario l'indizione delle riunioni periodiche previste dalla normativa succitata, la dotazione dei dispositivi di protezione individuali necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza, nonché l'esposizione della segnaletica di sicurezza prevista dalla normativa vigente. Dovrà essere espressamente comunicato il nominativo del Responsabile della Sicurezza aziendale del Concessionario.

ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIE

L'impresa si obbliga a stipulare il contratto presso la sede del Comune di Canegrate, per l'importo e alla data che saranno comunicati dall'Amministrazione comunale. Sono a totale carico dell'impresa tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e successive eventuali integrazioni, ivi comprese quelle di registrazione, per bolli e diritti, senza diritto di rivalsa alcuna nonché le spese della pubblicazione della presente procedura.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti l'esecuzione del servizio, il Concessionario dovrà presentare, alla stipula del contratto, un deposito cauzionale, costituito in uno dei modi previsti dalla normativa vigente, pari al 10% dell'importo complessivo contrattuale.

Il deposito cauzionale resterà vincolato fino ad ultimazione del servizio e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

ART. 14 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Ditta concessionaria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'impresa –prima della data di inizio del servizio- dovrà pertanto procedere alla stipula, con una primaria Compagnia Assicurativa di una polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi di esecuzione del servizio e di RCT per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00= euro con limite di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per persona danneggiata e € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per cose e con validità fino alla data di scadenza contrattuale o comunque fino all'ultimazione del servizio, trasmettendone copia all'Amministrazione comunale.

La mancata trasmissione della copia sarà considerata inadempimento contrattuale.

Fatti salvi gli interventi in favore della Ditta concessionaria da parte di società assicuratrici, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante.

E' fatto obbligo alla Ditta concessionaria di segnalare immediatamente al Comune di Canegrate tutte le circostanze e fatti relativi nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento.

In caso di utilizzo di attrezzature e prodotti forniti dalla Ditta essi devono essere conformi alla normativa vigente. Con la sottoscrizione del contratto la ditta assume formale impegno in tal senso.

ART. 15 - CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione e il sub appalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, del servizio, pena la risoluzione del contratto.

ART. 16 – PENALI E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

La Ditta concessionaria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo a tipo di attività oggetto della presente concessione, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione.

In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale a seconda della gravità dei disservizi arrecati o della recidiva, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dai successivi artt. 18/19.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcune delle ipotesi soggette a penalità:

- negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati: **€ 500,00**;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: **€ 300,00 per ogni singolo evento**. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato;
- ritardo nella sostituzione di operatori assenti in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: **€ 250,00 per ogni operatore** non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- mancata sostituzione di operatori assenti e conseguente inosservanza dell'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatori/bambini di cui all'art. 30: **€ 750,00 per ogni infrazione**;
- mancata presentazione della documentazione prevista dal capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza fissata e/o concordata: **€ 300,00 per ogni documento non presentato**;
- altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all'impresa riferibili agli obblighi derivanti dal presente capitolato, non precedentemente dettagliati: **da € 100,00 a € 500,00** in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Ente interessato.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale la Ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il pagamento della penale non esonera l'Impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. In caso di inadempienze reiterate, l'Ente competente può, inoltre, ordinare all'Impresa l'immediata interruzione del servizio. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg dalla richiesta. In caso di inadempienza il Comune si avvarrà della cauzione prestata.

ART. 17 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività del concessionario;
- mancato rispetto di quanto previsto dal progetto presentato dal concessionario in sede di offerta;
- fornitura di personale con professionalità inferiore a quanto proposto in sede di gara;
- grave negligenza nella prestazione del servizio (effettuazione parziale o non conforme dei servizi previsti, non rispetto degli orari di apertura e funzionamento, comportamento non corretto, ecc.);
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- subappalto totale o parziale del servizio;
- la cessione del contratto e il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle
- condizioni poste a base di ammissione alla gara o per la quale il concessionario ha ottenuto l'aggiudicazione;
- reiterazione di inadempimenti e applicazione di penali per più di due volte.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di contestazione tramite lettera raccomandata, con incameramento del deposito cauzionale, oltre il risarcimento dei danni subiti ed il recupero delle maggiori spese sostenute.

In caso di risoluzione dal contratto da parte del Comune, lo stesso potrà procedere a nuovo contratto con altra impresa risultante in posizione utile nella graduatoria approvata a seguito della procedura di gara.

ART. 18 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA

Qualora la Ditta concessionaria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Verrà inoltre addebitata alla Ditta concessionaria, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 19 - TRACCIABILITA'

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 20 – FORO COMPETENTE E DOMICILIO LEGALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Ogni eventuale modifica od integrazione del presente capitolato deve costituire oggetto di specifico accordo tra le parti e risultare per iscritto.

Si rendono inoltre applicabili, se e in quanto compatibili con la natura del presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 206/2005 “Codice del Consumatore”.

Agli effetti dell'esecuzione del presente atto il Concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Canegrate.

Per ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è competente il Foro di Busto Arsizio, restando espressamente esclusa la competenza di ogni altro Foro.

ART. 21 – SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ente Committente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

2. Gli interessati hanno diritto di accesso e rettifica dei propri dati personali conferiti.

3. Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento della concessione, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. Tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di “titolare” ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

4. Il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e della deontologia professionale.
5. Eventuali prodotti multimediali (VHS, DVD) o fotografie scattate ai bambini durante l'attività devono avere specifico documento liberatorio da parte dei genitori.

TITOLO II: SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 22 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio "Centri estivi" deve garantire durante il periodo estivo un servizio di animazione che comprenda attività ricreative, sportive, culturali ed educative. Gli obiettivi del progetto devono favorire la conoscenza dell'ambiente e del territorio locale, la vita di gruppo e la socializzazione, l'integrazione nelle varie attività di tutti i partecipanti.

ART. 23 - CALENDARIO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Il servizio, da svolgersi secondo l'articolazione progettuale presentata nell'offerta, sarà attivo nei seguenti periodi nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali:

Primaria e secondaria: dal 19 giugno 2017 al 04 agosto 2017- dalle ore 8.30 alle ore 16,30;

Scuola dell'Infanzia: dal 03 al 28 luglio 2017 - dalle ore 8.30 alle ore 16.30;

Pre/post-CRD : da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 8.30 per primaria e secondaria di primo grado mentre per la scuola dell'infanzia dalle 7,30 alle 9,00. Il Posto per tutti dalle 16,30 alle 18,00, Questa opzione è possibile solo per le famiglie con entrambi i genitori che lavorano o genitore unico lavoratore, compilando l'apposito spazio nel modulo di iscrizione.

ART. 24 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ ED ELEMENTI PRIORITARI DEL SERVIZIO

Il programma delle attività che il concessionario intende realizzare dovrà essere differenziato per fascia d'età e dovrà contenere nel dettaglio le modalità di gestione settimanale e giornaliera, con descrizione delle attività ricreative, sportive, culturali, educative e laboratoriali offerte.

Il servizio dovrà prevedere progetti differenziati per le fasce d'età (infanzia; primaria e secondaria di I grado) e porsi come proposta educativa in cui sviluppare un'esperienza di socializzazione, di gioco e di pratica sportiva.

L'impianto pedagogico dell'iniziativa è indirizzato a superare contesti di tipo scolastico ed attivare una progettualità che propone esperienze ludico-laboratoriali, attività ludico-motorie e sportive, attività di esplorazione-ricerca ambientale. Il centro estivo si configura quindi come contesto di esperienze che stimolano la "curiosità", sollecitando motivazioni e interessi (al movimento, alla scoperta dell'ambiente all'esplorazione, alla costruzione, ecc.) proponendo percorsi e situazioni significative.

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado la programmazione dovrà prevedere l'aiuto nell'espletamento dei compiti per le vacanze.

La programmazione deve essere ampia e flessibile in modo tale da poter essere adattata alle esigenze del gruppo e del contesto prevedendo la possibilità di uscite e gite.

Lo svolgimento delle attività presso i centri estivi dovrà essere improntato a misura del singolo bambino e pertanto essere garantito ogni possibile aspetto sulla sicurezza, in modo da prevenire l'insorgere di situazioni di rischio.

Particolare cura dovrà essere prestata all'accoglienza ed alla riconsegna dei bambini ai loro genitori o loro delegati, verificando in quest'ultimo caso la corretta identità del delegato confrontandolo con il documento di delega sottoscritto dal genitore alla presenza di un referente del servizio, così come il verificare e monitorare di continuo aspetti importanti, quali per esempio le diete personalizzate, intolleranze alimentari o patologie allergiche, ecc.

In situazioni particolari (situazioni di disagio, difficoltà di inserimento, di espressione, di linguaggio, ecc) dovrà essere posta particolare cura da parte del concessionario, anche in raccordo con i servizi sociali, nella programmazione dell'intervento e attività da proporre per tale tipo di utenza.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'inserimento di portatori di handicap per i quali sarà predisposto e conservato presso la sede del Centro specifico progetto educativo individualizzato;

Il concessionario è tenuto a fornire tutto il materiale necessario (ludico, cancelleria, cassetta di pronto soccorso, materiale di pulizia, ecc) che può risultare necessario per il buon e corretto svolgimento del servizio in considerazione del progetto operativo e delle finalità e obiettivi da perseguire, garantendo una fornitura adeguata per tutta la durata del servizio e per ogni sede.

ART. 25 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE

Il centro estivo per tutte le sedi verrà attivato solo al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti.

Il concessionario dovrà:

- garantire l'apertura dei locali destinati alle attività e la pulizia degli stessi;
- garantire l'assistenza al pasto;
- occuparsi con propria modulistica delle iscrizioni e della riscossione dei pagamenti
- custodire la documentazione attestante il possesso dei requisiti d'esercizio, conforme alla normativa regionale vigente in materia di funzionamento delle unità d'offerta sociale per minori "Centro ricreativo Diurno" (CRD), e metterla a disposizione degli organi preposti in caso di controllo da parte della competente UOC vigilanza e Controllo Strutture della ATS Milano Città metropolitana.

Dovrà essere previsto 1 incontro informativo per le famiglie da tenere presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Dovrà inoltre essere predisposto:

- apposito volantino pubblicitario, concordato con il comune, che sarà distribuito per promuovere il servizio presso la potenziale utenza;

Nulla è dovuto dai comuni al concessionario per eventuali utenti in tutto o in parte morosi. In caso di morosità il concessionario potrà attivare tutte le procedure legittime per il recupero del suo credito.

Il Concessionario, inoltre, dovrà predisporre strumenti di verifiche intermedie e finali in merito al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento educativo elaborando schede di osservazione e di rilevazione dati. Curerà, altresì, la diffusione e la raccolta di schede di verifica (questionari di gradimento/feedback) rivolte agli utenti. La documentazione raccolta dovrà essere trasmessa ai Comuni per la verifica conclusiva entro il 30 settembre.

ART. 26 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il servizio di ristorazione per i minori, comprensivo di preparazione e somministrazione pasti e pulizie locali cucina e refettorio è garantito dall'Ente Comunale tramite il concessionario del servizio della mensa scolastica comunale ed è a carico della famiglia secondo le fasce della mensa scolastica.

Il pranzo per gli educatori è a carico del Concessionario, che troverà accordi diretti con il gestore del servizio.

Gli educatori e i collaboratori dovranno collaborare con il personale addetto alla mensa per la distribuzione dei pasti.

ART. 27 – GITE/PISCINA

Il piano offerto dal concessionario deve prevedere l'uscita per l'attività di "piscina" per almeno 5 settimane, trasporto compreso per la scuola Primaria e Secondaria di Primo grado.

La programmazione dovrà essere proposta alle famiglie all'inizio del servizio.

ART. 28 - PULIZIA E IGIENE AMBIENTI

Le pulizie devono essere eseguite garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, e pulizie a fondo periodiche da effettuarsi in occasione della conclusione del servizio. Le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura (aule, bagni, palestre), nonché le aree esterne concesse per lo svolgimento del servizio.

Gli interventi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, vengono organizzati dal concessionario che, pertanto, è responsabile dell'efficienza e pulizia della struttura.

Le eventuali macchine utilizzate cosicché i prodotti chimici impiegati per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni igienico sanitarie e antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea. Le macchine, gli attrezzi e prodotti di proprietà del concessionario, usati all'interno delle strutture degli Enti, devono essere contraddistinti da targhette indicanti il nome o il contrassegno del concessionario.

Per tale servizio si richiedono operatori addetti alle pulizie in numero sufficiente a garantire il servizio.

Il personale impiegato con la qualifica di operatore deve possedere i seguenti requisiti:

- Avere compiuto il diciottesimo anno di età;
- Essere idoneo a svolgere le mansioni assegnate.

I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi, di cui almeno uno con apertura a pedale e la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme igieniche con particolare riguardo alle prescrizioni in materia di raccolta differenziata.

8. Il concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati. Se nell'esecuzione del servizio il concessionario nota guasti o rotture deve darne comunicazione immediata al Responsabile Tecnico dell'ente concedente.

La pulizia dei locali – mensa e affini (bagni) dovrà essere concordata con l'attuale gestore della mensa scolastica.